



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità

Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5587841 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalità@anun.units.it

Prot. 24125

Trieste, 11/07/2002

Repercorio 38-2002

Titolo VI Classe 3

Ai Direttori dei Centri di Spesa Autonomi  
Ai Direttori dei Centri di Spesa non Autonomi  
Ai Segretari dei Centri di Spesa Autonomi  
Ai Segretari dei Centri di Spesa non Autonomi  
Ai Capi Sezione  
Ai Capi Ripartizione  
LORO SEDI

Oggetto: Collaboratori extracomunitari all'interno dell'Ateneo: aspetti normativi e fiscali.

A seguito di richieste provenienti da alcuni Dipartimenti, con la presente si vuole effettuare una panoramica normativa e fiscale sugli adempimenti necessari per l'introduzione all'interno dell'Ateneo di collaboratori e altre figure professionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Le disposizioni concernenti la disciplina sulla condizione dello straniero in Italia sono contenute nel Testo Unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (di seguito T.U.), il quale all'art. 4 dispone che l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per poter soggiornare (art. 5) nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente devono di norma munirsi del permesso di soggiorno, che va richiesto entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso al questore della provincia in cui lo straniero si trova; si ricorda che esistono diverse tipologie di permesso di soggiorno, tra cui ricordiamo quella rilasciata per lavoro autonomo o per lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ciò premesso, è interessante svelare quale è la prassi che gli organi di polizia italiani applicano in merito all'ingresso di stranieri, analizzata alla luce di particolari tipologie di rapporti che vengono introdotte all'interno dell'Ateneo.

Occorre *in primis* precisare che, se la permanenza dell'extracomunitario avviene per meno di otto giorni nel territorio dello Stato (tipico è il caso di congressisti), la questura non rilascia il permesso di soggiorno: sarà necessario, ai fini dell'ingresso, che il soggetto interessato si rivolga presso l'autorità diplomatica italiana nel Paese di provenienza per ottenere l'autorizzazione a entrare nel territorio italiano.

Se lo straniero intende permanere in Italia per più di otto giorni, tipico è il caso dei cosiddetti **collaboratori coordinati e continuativi** oppure di alcuni **collaboratori occasionali**, in considerazione del fatto che questi lavoratori, ai fini dell'ingresso, sono considerati lavoratori autonomi, la prassi da seguire è la seguente:



1. occorre anzitutto che il lavoratore, prima del suo arrivo, entri in possesso del nulla osta al visto d'ingresso rilasciato dalla questura – ufficio stranieri; per potere ottenere questo è necessario che il collaboratore sia in possesso di:
  - a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  - b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
  - c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  - d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c);
2. successivamente occorrerà che lo stesso ottenga il visto d'ingresso per lavoro autonomo rilasciato dall'autorità diplomatica italiana nel suo Paese;
3. quindi, una volta giunto in Italia, entro otto giorni lavorativi il collaboratore deve ottenere il permesso di soggiorno che per lavoro autonomo non può essere superiore ad anni due.

Il problema è che i lavoratori che seguono questa procedura (al di là della complessità della stessa oltre al fatto che contiene tipici elementi di una realtà privata) rientrano nel contingente di posti per lavoratori autonomi stabilito in ambito nazionale; per ovviare a ciò è possibile avvalersi di quanto disposto dall'art. 27 T.U. che prevede l'ingresso per lavoro in casi particolari e al di fuori del suddetto contingente quali, tra gli altri, i professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia (comma 1, lett.c). In questo caso la prassi ormai consolidata dagli organi di polizia (a seguito dell'applicazione del Regolamento ex DPR 394/1999) prevede che prima della venuta del collaboratore è necessario che:

- l'Ateneo (o la Struttura Autonoma) richieda alla Direzione Regionale dell'Agenzia per l'Impiego un'autorizzazione al lavoro per cittadino straniero rientrante in uno dei casi particolari (art. 27 d.lgs. 286/1998) su modulo prestampato (presentando inoltre gli allegati dovuti) e ottenga successivamente apposto nulla-osta dall'Agenzia stessa;
- l'autorizzazione al lavoro deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, assieme a una dichiarazione di stipula di rapporto di collaborazione (o altro) con indicazione compenso presunto. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.

A questo punto lo straniero potrà entrare regolarmente nel territorio dello Stato, dove poi potrà ottenere il permesso di soggiorno rilasciato in forza della condizione particolare dettata dall'art. 27 TU.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si precisa quanto segue: lo straniero (in questo caso anche il lavoratore cittadino di un Paese comunitario) potrà essere considerato residente in Italia se assume domicilio nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni nell'arco dell'anno anche non consecutivi, mentre in caso contrario la sua posizione fiscale sarà in tutto e per tutto quella di un non residente (tassazione in



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Italia del solo reddito ivi prodotto): è opportuno che l'Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, compia una verifica sulla discriminante residenza/non residenza, da effettuarsi *in primis* mediante il controllo sui permessi di soggiorno (da cui si evinceranno i periodi di permanenza in Italia) o, in subordine, attraverso dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori.

Un'ulteriore precisazione merita la possibilità, per taluni collaboratori, di avvalersi di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni: a tal proposito, sarà necessario che l'interessato presenti la documentazione richiesta di norma dalla stessa convenzione che, di solito, comprende: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, una dichiarazione da parte dell'Autorità Fiscale straniera, redatta o tradotta in italiano o in una lingua veicolare della comunità (inglese, francese, tedesco, spagnolo) da parte della stessa ambasciata dell'interessato o da un perito abilitato, che attesti il pagamento delle imposte nel paese di origine (si ricorda che non è opportuna la sola presentazione di un'eventuale certificazione sostitutiva rilasciata dal datore di lavoro nel paese di provenienza). Inoltre sarà cura dello stesso collaboratore presentare copia della convenzione nonché richiesta scritta di avvalersi di detta convenzione citando inoltre l'articolo o gli articoli che prevedono il beneficio in suo favore.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mey' or similar, written over the printed title.